



<u>VERBALE DI INSEDIAMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA</u>

OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 1285/2022 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA PUGLIA, SEZ. III NELLA CAUSA ISCRITTA AL REG. GEN. N. 507/2022 PROMOSSA SU RICORSO DA CARULLI FRANCESCO CONTRO REGIONE PUGLIA E PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA.

Il giorno 16 del mese di Gennaio presso la sede della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, sito in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 45, alle ore 10:30, sono presenti:

Il Dott. Francesco Manfredi, Funzionario Amministrativo in servizio presso la Prefettura di Bari nella qualità di Commissario_ad acta_delegato dall'Ecc.mo Prefetto di Bari, Dott.ssa Antonia Bellomo, giusta nota prot. 129252/2022/9C/ACTA/GAB del 15/10/2022, nato a Cariati (CS) il 28/02/1991 ed identificato a mezzo documento di riconoscimento n. AZ 1621564;

La Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio, Dirigente della Sezione coordinamento dei servizi territoriali della Regione Puglia, nata a Bari il 04/07/1968, identificata a mezzo di documento di riconoscimento n. CA74931HB, in corso di validità;


Il Dott. Domenico Campanile, Dirigente della Sezione gestione sostenibile e tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia, nato a Cassano Murge il 21/01/1966, identificato a mezzo di documento di riconoscimento n. CA17530AV, in corso di validità;

La dott.ssa Chiara Mattia, in rappresentanza del Parco Alta Murgia, nata a Bari il 24/10/1963, identificata a mezzo di documento di riconoscimento n. CA26596CE, in corso di validità;

È, invece, assente, benché ritualmente notiziata, l'avv. Luigi Volpe e il sig. Francesco Carulli.

PREMESSO CHE, con istanza presentata in data 29/07/2019, il sig. Francesco Carulli chiedeva alla Regione Puglia l'autorizzazione al taglio dell'impianto produttivo di Pino d'Aleppo, sito in agro di Gravina in Puglia (Ba), area di ha 24.68.00 riportata in catasto al foglio 18 (particella 53) e foglio 26 (particella 32) ed in precedenza interamente coltiva a seminativo (cereali annuali), al fine di tornare alla precedente coltura.

CONSIDERATO CHE, a motivo dell'istanza di cui innanzi, il ricorrente assumeva che il progetto di imboschimento riguardasse impianti con cicli produttivi medio-lunghi con durata di 20 anni, non considerati bosco, non soggetti alla normativa vincolistica sulle superfici forestali, nonché alle norme riguardanti il Parco Nazionale dell'Alta Murgia (PPTR- DGR 16/02/2015 n. 176, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015, entrato in vigore in data sensibilmente successiva al regolamento comunitario), sicché sussisteva la possibilità, dopo l'utilizzazione finale dell'impianto, di tornare alla stessa coltura praticata prima dell'imboschimento.





STANTE l'inerzia serbata dall'Amministrazione regionale nell'adozione del provvedimento, il predetto insorgeva, con ricorso notificato e depositato al Tar Puglia il 21/04/2022, per impugnare il silenzio rifiuto della Regione Puglia sull'istanza proposta con atto notificato a mezzo p.e.c. in data 10/11/2021, per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto dell'ente regionale, la piena fondatezza della pretesa ricorrente in quanto attività vincolata ed il conseguenziale diritto alla rimozione del complessivo boschivo artificiale in proprietà, con condanna al risarcimento del danno in capo all'amministrazione convenuta.

RILEVATO CHE l'Amministrazione regionale e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, entrambe citate dal ricorrente, non si costituivano in giudizio;

PRESO ATTO CHE il Tar Puglia di Bari III Sezione, all'esito dell'udienza in camera di consiglio svoltasi in data 28/09/2022, con sentenza n. 1258/2022, pubblicata il 30/09/2022, accoglieva il predetto ricorso, accertando l'obbligo dell'Amministrazione regionale di concludere il procedimento avviato dal ricorrente con istanza del 21/04/2022 ed assegnando alla stessa P.A. il termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione della su emarginata sentenza, per l'adozione di un provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo.

CONSIDERATO, altresì, CHE, con la su citata sentenza n. 1258/2022, pubblicata il 30/09/2022, il Tar Puglia di Bari III Sezione, in caso di perdurante inerzia della Regione Puglia oltre il termine giudizialmente stabilito, ha, altresì, testualmente disposto che «è nominato sin d'ora un Commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Bari o di un qualificato funzionario dal medesimo delegato, affinché provveda (nei successivi 90 giorni), in sostituzione della Regione, per il caso in cui la Regione resti inadempiente».

ACCERTATO CHE i termini assegnati all'Amministrazione Regionale dal predetto Tar siano decorsi infruttuosamente;

RITENUTO CHE, lo scrivente Commissario ad *acta* è legittimato a pieno titolo nonché obbligato, al fine di correttamente ottemperare a quanto statuito dalla sentenza del Tar Puglia di Bari – III Sez. n. 1285/2022 del 30/09/2022, ad adottare, in luogo dell'amministrazione regionale e, in caso di perdurante inerzia dello stesso, il relativo provvedimento in luogo e con i poteri della Regione Puglia;

TENUTO CONTO, altresì, che, pur a fronte dell'inottemperanza della Regione Puglia ad adottare, entro il termine giudizialmente stabilito del 30/12/2022 il suddetto provvedimento, il predetto Ente pubblico, conserva il potere dispositivo *de qua* anche entro il successivo termine di 90 giorni attribuito al Commissario ad *acta* di provvedervi in sua vece, ovvero entro il 30/03/2023;

CONSIDERATO CHE, con comunicazione di preavviso di insediamento di cui alla nota prot. n. 2023-0002146 del 05/01/2023, regolarmente ricevuta in pari data dai procuratori delle parti, il Commissario ad acta, nel preannunciare la formale costituzione, mediante insediamento nella predetta qualità per il giorno



a) Les

16/01/2023, nel rendere edotti gli interessati di tanto, invitava, altresì, la Regione Puglia a rappresentargli, entro e non oltre il 13/01/2023

- 1. le determinazioni assunte dalla Regione Puglia e, segnatamente, di essere reso edotto dell'eventuale adozione del provvedimento;
- 2. ovvero, in alternativa, le determinazioni assunte dall'Ente regionale in merito alla data di fissazione di una seduta in cui sia indicata, all'ordine del giorno, l'adozione del provvedimento, nei termini e nelle modalità giudizialmente accertate; richiedendo, all'uopo, tutta la documentazione depositata in giudizio ed acquisita al fascicolo telematico n. R.G. 507/2022 (REG. PROV. COLL. N. 01285/2022), ivi compresa quella richiamata in sentenza, anche ove eventualmente non depositata, nonché ogni altro atto e/o documento, e/o relazione tecnica e/o comunicazione utile all'espletamento dell'incarico.

PRESO ATTO CHE con missiva a mezzo pec recante prot. n. 2023-0006038 del 13/01/2023 la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, nella persona del Dirigente della Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Dott.ssa Rosella Anna Maria Giorgio, del Dirigente del Servizio Territoriale BA/BAT Dott. Pasquale Solazzo e del responsabile del procedimento Dott. Paolo Manghisi, rendeva edotto il sottoscritto Commissario ad Acta ed, altresì, la controparte, con comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 – preavviso di diniego –, che «l'intervento richiesto non potrà essere realizzato» rappresentando al sig. Carulli Francesco la facoltà di produrre ulteriori documenti.

VISTA la mancata esecuzione, ad oggi, da parte della Regione Puglia della sentenza in argomento e sussistendo, pertanto, allo stato attuale, la non ottemperanza della stessa;

DATO ATTO CHE la Regione Puglia produce la seguente documentazione: 1) copia del piano coltura e conservazione relativo a progetto di imboschimento con conifere realizzato dalla ditta Carulli Francesco in agro di Gravina di Puglia Località "Spiriticchio" in applicazione del Programma Pluriennale regionale 1994/1996 attuativa del Regolamento CEE 2080/92; 2) Copia dell'istanza di autorizzazione al taglio del complesso boscato di proprietà del sig. Carulli Francesco, trasmesso a mezzo pec in data 10/11/2021 e acquisito agli atti al prot. N. AOO_180/PROT./12/11/2021_0073775; 3) Copia della nota del Parco Nazionale dell'Alta Murgia prot. 5801/2019 del 17/12/2019;

TUTTO QUANTO INNANZI PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO, RILEVATO E VALUTATO

Il Dott. Francesco Manfredi, avendone titolo e legittimamente in base agli atti indicati nella superiore premessa, si insedia formalmente nella qualità di Commissario *ad acta*, in pienezza dei poteri e competenze derivategli dalla sentenza del T.A.R. Puglia n. 1258/2022, per dare



esecuzione al provvedimento giudiziale a spese dell'Amministrazione inadempiente, acquisisce la documentazione prodotta e si riserva.

Si ritiene opportuno, altresì, che il presente verbale venga pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.

A questo punto, le parti, preso atto dell'insediamento del Commissario ad Acta, si allontanano.

L.C.S.

IL COMMISSARIO AD ACTA

DOTT FRANCESCO MANFREDI

IL DIRIGENTE DELLA REGIONE PUGLIA

DOTT.SSA ROSELLA ANNA MARIA GIORGIO

IL DIRIGENTE DELLA REGIONE PUGLIA

DOTT. DOMENICO CAMPANILE

IL PARCO AL MURGIA

DOTT.SSA OHIARA MATTIA

Hele tento